

Comune di Sala Bolognese
Città Metropolitana di Bologna
C.F. 80014630372 - P. Iva 00702211202
<https://www.comune.sala-bolognese.bo.it/>

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D. LGS 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) PER LA GESTIONE DEGLI ACCALAPPIAMENTI, IL RICOVERO, LA CURA ED IL SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI O RINUNCIATI E DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEI CANI E DEI GATTI NEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE

SI INFORMA che il presente avviso e la successiva ricezione di richieste di partecipazione alla selezione non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Il Direttore dell'Area Servizi alla Persona si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse e di non procedere alla stipula, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea.

In pubblicazione sul sito internet del Comune di Sala Bolognese dal 01/04/2025 al 16/04/2025

Termine ultimo di ricezione delle manifestazioni di interesse: ore 12.30 del 16/04/2025.

Con il presente avviso pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, L'Area Servizi alla Persona del Comune di Sala Bolognese, nella persona del Responsabile del procedimento, Dott. Massimiliano Schiavina, intende acquisire "manifestazioni di interesse" da parte di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale finalizzate alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.lgs n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) per la gestione degli accalappiamenti dei cani vaganti, il ricovero, la cura ed il sostentamento dei cani recuperati oppure rinunciati ed il recupero delle carcasse dei cani e dei gatti nel territorio comunale.

PREMESSO

- che il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 all'art. 84, 1° comma, stabilisce che "I Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti";
- che la legge 14 agosto 1991 n. 281 all'art.4, 1° comma, stabilisce che: "I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione";
- che la L. R. n.7 del 7 aprile 2000 "Nuove Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" affida ai Comuni, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile e animaliste interessate e non aventi fini di lucro, il ricovero, la cura ed il mantenimento della popolazione canina randagia;
- che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 che riconosce all'art. 2 il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 che riconosce all'art. 56 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e che queste convenzioni possano prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- Che l'art. 6 del D. LGS n. 36 del 31/03/2023 stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione del Codice dei Contratti gli istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del terzo settore;

DATO ATTO:

- che il Comune intende promuovere ed incentivare iniziative volte a favorire l'adozione dei cani abbandonati e rinunciati coinvolgendo Associazioni e gruppi di volontari che operano già sul territorio con gli stessi intenti e per garantire la gestione del canile comunale atto ad accogliere cani randagi o abbandonati, e che per fare ciò intende avvalersi della collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio dell'Unione Terred'Acqua;
- che la Giunta comunale del Comune di Sala Bolognese, con Deliberazione n. 46 del 27/03/2025 ha approvato la bozza di Convenzione e le linee guida per la presente Manifestazione di interesse;
- che il Direttore dell'Area Servizi alla Persona, con determinazione dirigenziale n. 133 del 01/04/2025, ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la stipula di una convenzione per l'accalappiamento, il ricovero, la cura cani randagi o rinunciati e lo smaltimento carcasse di cani e di gatti relativamente al territorio del comune di Sala Bolognese per due anni, con possibilità di proroga per un ulteriore anno;

ART. 1 – ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione che si intende stipulare è finalizzata alla gestione delle azioni di accalappiamento, ricovero, cura e sostentamento dei cani randagi catturati o rinuncianti ed all'attività di recupero e smaltimento carcasse di cani e di gatti, ai sensi della Legge 14/08/1991 n. 281 e della Legge regionale n. 27/2000 nel territorio del Comune di Sala Bolognese (BO).

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione resterà valida fino al 31/12/2026 e potrà essere rinnovata, in forma scritta, per un ulteriore anno.

ART. 3 – VALORE MASSIMO DEI RIMBORSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo massimo stimato a titolo di rimborso per le attività di cui all'art. 1 del presente avviso per l'intero periodo della durata della convenzione, compresa l'opzione del rinnovo annuale è pari ad € 48.000,00 (tali importi sono fuori campo Iva), corrispondente ad un importo massimo annuale di € 16.000,00 considerando, su base annua, circa 20 accalappiamenti, la presenza in media di 5 cani presso il canile/rifugio e presso il canile/rifugio e le reperibilità e gli interventi richiesti per gli ulteriori servizi della presente convenzione.

Il contributo a carico del Comune verrà pagato in due tranches annuali, la prima pari al 70% dell'importo entro il 30 aprile dell'anno di riferimento e l'altra a consuntivo entro il 31 dicembre, oppure entro 30 giorni dalla presentazione di un rendiconto particolareggiato tecnico economico delle attività svolte.

ART. 4 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ RICHIESTE

La Convenzione riguarda le seguenti attività:

4.1 - ATTIVITÀ DI CUSTODIA E SOSTENTAMENTO DEI CANI, nello specifico:

- la custodia permanente dei cani in box attrezzati secondo la normativa vigente;
- la custodia temporanea per 15 giorni in box dedicati per l'inserimento dei cani rinuncianti e/o rinvenuti sul territorio;
- il sostentamento dei cani in custodia;
- la messa a disposizione dell'ambulatorio veterinario per lo svolgimento della profilassi veterinaria da parte del veterinario incaricato;
- la tenuta del Registro Canili informatizzato secondo la normativa della Regione Emilia - Romagna;
- l'apertura al pubblico di almeno 2 ore tutti i giorni della settimana festivi compresi;
- l'accesso da parte dei volontari per le attività tutti i giorni, per un minimo di 4 ore al giorno;
- il ricovero degli animali rinuncianti o rinvenuti vaganti sul territorio, in casi di particolare urgenza e gravità, al di fuori degli orari stabiliti;
- il servizio di recupero dei cani randagi o vaganti sul territorio comunale, la ricerca degli eventuali proprietari e restituzione dei cani recuperati ai legittimi proprietari, direttamente o tramite terzi. L'affidamento a terzi dovrà essere comunicato al Comune. Il recupero dei cani dovrà essere eseguito su richiesta del personale del Comune di Sala Bolognese, delle Forze dell'Ordine o del personale dell'AUSL Bologna, entro 60 minuti dalla chiamata con disponibilità di orario 0.00/24.00 giorni festivi compresi; l'affidatario del servizio a tal proposito dovrà istituire un numero di telefono mobile reperibile 0.00/24.00 a disposizione del Comune e dei soggetti sopra elencati. L'affidamento a terzi dovrà essere comunicato al Comune;
- la valutazione delle richieste di adozione dei cani, al fine di verificare l'affidabilità delle persone che richiedono l'adozione;
- l'attività di affiancamento alle persone che richiedono l'adozione per conoscere i cani in tutti i loro aspetti, prima di intraprendere il percorso di inserimento per permettere al cane di inserirsi nel nuovo contesto;
- il trasporto delle carcasse dei cani soppressi, dei cani e dei gatti rinvenuti morti, presso ditte autorizzate allo smaltimento, direttamente o tramite terzi. L'affidamento dell'attività a terzi dovrà essere comunicato al Comune;

4.2 - ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA DEI CANI, nello specifico:

- Attività di coordinamento con il Servizio di pronto soccorso 24/24h, fornito nell'ambito del vigente "ACCORDO PER RECUPERO E PRONTO SOCCORSO VETERINARIO DI CANI E GATTI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI" tra il Comune di Sala Bolognese, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e le Associazioni Enpa e Bologna Zoofila;
- Gli interventi chirurgici ed i ricoveri diretti o tramite convenzione con una clinica veterinaria di fiducia dei cani in custodia. Le spese per tali attività sono normalmente già comprese nel contributo economico di cui all'art. 3 della presente convenzione, salvo casi eccezionali, opportunamente documentati e motivati.
- Inserimento del microchip, fornito dal Comune di Sala Bolognese, nei cani in ingresso che ne siano sprovvisti;
- Presenza nella struttura per le attività profilattiche, diagnostiche e terapeutiche 2 ore la settimana;
- Profilassi e trattamenti per la filariosi, profilassi e cura per la Leishmaniosi e fornitura dei medicinali necessari alla cura dei cani in carico al Comune di Sala Bolognese;
- La sterilizzazione dovrà essere garantita per quanto possibile dal Servizio Veterinario dell'AUSL, in caso contrario dal veterinario della struttura incaricato.

4.3 - ALTRE ATTIVITÀ INTEGRATIVE, nello specifico:

- l'attività di collaborazione per la predisposizione di progetti di informazione, sensibilizzazione ed educazione destinati alle diverse fasce di popolazione;
- l'organizzazione di iniziative pubbliche che coinvolgano i cani di proprietà comunale;
- la predisposizione e la gestione di un sito web dedicato alla divulgazione delle iniziative e di ogni informazione utile;
- la gestione dei rapporti con la cittadinanza per la verifica e gestione di eventuali problematiche;
- fornire attraverso i propri canali di informazione notizie utili ai cittadini sui servizi e sulle attività correlate al presente affidamento.
- attuazione di un programma di attività ed eventi in grado di fare conoscere ai cittadini l'attività del canile, le problematiche inerenti ad una errata gestione dei cani di proprietà, la possibilità di adottare un cane, la eventuale possibilità di prestare servizio volontario presso il canile.

Il personale impiegato nelle attività di gestione del canile, anche se proveniente dal mondo del volontariato, dovrà essere opportunamente formato sulle procedure di sicurezza e sulle modalità che consentano agli animali di essere recuperati, per quanto possibile, alla vita sociale dentro e fuori dal canile.

ART. 5 - REQUISITI E SOGGETTI AMMISSIBILI

Sono ammesse a presentare istanza di partecipazione le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117 del 03.07.2017 e s.m.i., da almeno un anno (la data decorre a ritroso dalla data di approvazione dell'Avviso Pubblico), in possesso dei seguenti requisiti:

- a) a) non avere scopo di lucro e garantire la democraticità degli organi sociali, in base allo Statuto e/o atto costitutivo;
- b) b) essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 94 e 95 del Decreto lgs. 36/2023 – ove compatibili – e di eventuali altre cause ostative in base alle disposizioni vigenti;
- c) c) essere in regola con tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego di volontari secondo quanto specificato dall'art.18 del D.lgs 117/2017;
- d) d) avere in via continuativa la disponibilità di idonea struttura in grado di accogliere e sostenere un minimo di 10 cani;
- e) e) essere in possesso di documentata esperienza nella gestione di rifugi e nell'esecuzione delle attività di cui all'art. 4 del presente avviso.
- f) Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dell'affidamento, per tutta la durata della convenzione. La mancanza anche di un solo dei requisiti richiesti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.

ART. 6 - ASSICURAZIONI

L'Ente del Terzo Settore dovrà essere in possesso di idonea copertura assicurativa RCT/RCO sollevando fin da ora ed espressamente il Comune di Sala Bolognese da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti alle attività oggetto della convenzione.

ART. 7 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avverrà nei confronti dell'Ente del Terzo Settore che avrà ottenuto il miglior punteggio secondo i criteri di valutazione di seguito riportati. Il punteggio massimo conseguibile è pari a punti 60.

ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE

L'ETS sarà individuato sulla base di elementi organizzativi riconducibili a quattro profili:

- **RISORSE UMANE**
- **RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI**
- **ORGANIZZAZIONE INTERNA E DEL LAVORO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO**
- **RADICAMENTO TERRITORIALE ED ESPERIENZA NEL SETTORE**

L'ETS dovrà, quindi, presentare, in allegato alla domanda di partecipazione, una breve Relazione Tecnica di max 5 pagine, in cui vengono evidenziati i seguenti aspetti:

A. Risorse umane

- il numero delle persone volontarie che si intendono impiegare nel servizio;

B. Risorse tecniche e strumentali

- la disponibilità di idonea struttura in grado di accogliere un numero minimo di 10 cani, nel rispetto di tutte le norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti;

C. Organizzazione interna e del lavoro nell'ambito del servizio

- individuazione di un referente qualificato con esperienza nella gestione delle attività oggetto della convenzione
- proposte di organizzazione per l'ottimizzazione del servizio

D. Radicamento territoriale ed esperienza nel settore

- la rete o gli altri riferimenti sul territorio con i quali si sviluppano sinergie e collaborazioni utili al servizio;
- l'esperienza maturata nelle attività della convenzione o in altri servizi analoghi.

La graduatoria sarà, pertanto, formulata sulla base dei seguenti criteri di attribuzione dei punteggi:

A. Risorse umane	Numero delle persone volontarie che si intende impiegare nel servizio	Da 0 a 2 Da 3 a 5 Da 6 a 8 Da 9 a 12	- Punti 2 - Punti 4 - Punti 6 - Punti 10
B. Risorse tecniche e strumentali	Disponibilità di idonea struttura in grado di accogliere un numero minimo di 10 cani, nel rispetto di tutte le norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti;	Sufficiente Buono Ottimo	- Punti 0 - Punti 5 - Punti 10
C. Organizzazione interna e del lavoro nell'ambito del servizio	Individuazione di un referente qualificato con esperienza nella gestione delle attività	Da 0 a 1 anno Da oltre 1 anno a 2 anni Da oltre 2 anni fino a 5 anni Da oltre 5 anni	- Punti 2 - Punti 4 - Punti 6 - Punti 10

	oggetto della convenzione		
	Proposte di organizzazione per l'ottimizzazione del servizio	Sufficiente Buono Ottimo	- Punti 0 - Punti 5 - Punti 10
D. Radicamento territoriale ed esperienza nel settore	La rete o gli altri riferimenti sul territorio con i quali si sviluppano sinergie e collaborazioni utili al servizio;	Sufficiente Buono Ottimo	- Punti 0 - Punti 5 - Punti 10
	Esperienza specifica nelle attività oggetto della Convenzione	Da 0 a 1 anno Da oltre 1 anno a 2 anni Da oltre 2 anni fino a 5 anni Da oltre 5 anni	- Punti 2 - Punti 4 - Punti 6 - Punti 10

ART. 9 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

I soggetti interessati dovranno predisporre la propria candidatura mediante compilazione del “Modulo 1 – istanza di manifestazione di interesse”, allegato al presente avviso e corredato di fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore. Tale modulo, pena l'inammissibilità, dovrà pervenire improrogabilmente, entro e non oltre, le ore 12:30 del 16/04/2025, esclusivamente via pec all'indirizzo: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

Nell'oggetto della PEC andrà specificato: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL DLGS 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) PER LA GESTIONE DEGLI ACCALAPPIAMENTI, IL RICOVERO, LA CURA ED IL SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI O RINUNCIATI E DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEI CANI E DEI GATTI NEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE”.

In allegato alla manifestazione di interesse di cui al “Modulo 1 – istanza di manifestazione di interesse” dovrà essere presentata specifica Proposta Progettuale/Relazione tecnica redatta ed articolata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 8.

La domanda di partecipazione, che dovrà essere compilata secondo il facsimile allegato, in cui viene dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, dovrà altresì contenere la dichiarazione:

- di aver preso visione e accettato integralmente quanto indicato nel presente avviso;
- di prendere atto ed accettare che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario (articolo 17 comma 3 del Codice), come previsto dal comma 2 dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore, che stabilisce espressamente che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

All'istanza di partecipazione andrà altresì allegata copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, nonché copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ETS.

ART. 10 - VALUTAZIONE PROPOSTE

Scaduto il termine per la ricezione delle domande, le istanze pervenute verranno valutate dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona ovvero da apposita Commissione all'uopo nominata sulla base dei criteri di valutazione oggettiva di cui all'art. 8 del presente avviso pubblico.

ART. 11 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'ENTE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

L'ente affidatario si impegna alla gestione delle attività regolamentate con il presente bando, con totale rischio a proprio carico, garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon andamento del servizio.

L'ETS è tenuta ad assicurare la responsabilità civile derivante alla stessa o alle persone delle quali debba rispondere a norma di legge, per danni derivanti cagionati a terzi (RCT) o ai suoi volontari (RCO).

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa con lo svolgimento dei servizi i cui al presente avviso senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

Per informazioni e chiarimenti inerenti al presente avviso, gli interessati potranno contattare il dott. Massimiliano Schiavina 0516822533 - mail: massimiliano.schiavina@comune.sala-bolognese.bo.it.